

Verbale d'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per i lavoratori e le aziende del settore industria edile privato valevole per gli anni 2000-2003

Addì 9 ottobre 2000, in San Marino

TRA

l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal Presidente Ing. Franco Capicchioni dal Segretario Generale Rag. Carlo Giorgi, dal Dr. William Vagnini e dall'Avv. Pier Paolo Villani e dai Sig.ri Ing. Fabrizio Castiglioni e Maurizio Morri, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere ANIS

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Gilberto Piermattei;
- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Oliviero Alessandrini e Mirco Battazza;

si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.

Art. 1 - Norme per la difesa della salute

Il presente contratto recepisce tutte le indicazioni di cui alla Legge 31/98 e relativi decreti attuativi.

Per l'attività di informazione, formazione e addestramento il monte ore utilizzato sarà quello indicato dalle norme richiamate e, per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori, anche dall'accordo interconfederale del 5 ottobre 1999 relativo alla sicurezza sul lavoro.

Le parti firmatarie concordano altresì sull'intervento della Cassa Edile o del FSS a copertura totale dei costi retributivi diretti ed indiretti, che vengono forfetizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta, nel caso, appunto, di realizzazione di momenti d'informazione, formazione ed addestramento.

Art. 2 - Trasferta

A mente degli accordi realizzati in sede del precedente rinnovo contrattuale, miranti al superamento dell'istituto della trasferta, si concorda, per la durata del presente contratto, di non modificare il sistema del rimborso, fermo restando la volontà comune di procedere ad una riforma dello strumento alla prossima tornata contrattuale.

Ferma restando la normativa vigente si concorda una rivalutazione annua pari agli aumenti retributivi:

- dal 01/01/00 al 31/12/00
- a) fino a 5 km nessun rimborso

- b) da 5 km a 10 km lit. 9.560
- c) oltre 10 km lit. 13.160

- dal 01/01/01 al 31/12/01

- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 9.910
- c) oltre 10 km lit. 13.645

- dal 01/01/02 al 31/12/02

- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 10.210
- c) oltre 10 km lit. 14.055

- dal 01/01/03 al 31/12/03

- a) fino a 5 km nessun rimborso
- b) da 5 km a 10 km lit. 10.515
- c) oltre 10 km lit. 14.475

### Art. 3 - Orario di lavoro

Si richiamano la Legge 17/02/1961 n. 7 e limitatamente all'anno 2000 i Contratti di Lavoro stipulati successivamente ad essa. Il sabato è considerato vacanza.

A far data dal 01-01-2001:

a) per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale è di 47 ore settimanali e non deve comunque superare le 10 ore giornaliere.

Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 17/2/61 n. 7.

b) L'orario normale di lavoro, come di seguito specificato, passa da 40 a 39 ore settimanali.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 169. Pertanto i seguenti istituti contrattuali saranno rapportati al nuovo orario di lavoro come segue:

- gratifica natalizia pari a 169 ore:
- ferie pari a 172 (203 dal 01/01/2001)
- Per l'anno 2000 le ex festività continuano ad essere pari a 18 ore e 12 minuti (18,20 per calcolo retributivo); dal 1 gennaio 2001 tale monte ore viene assorbito dall'aumento delle giornate di ferie.

Un giorno festivo sarà retribuito sulla base dell'orario giornaliero.

Le parti concordano la seguente riduzione di orario nel corso della durata contrattuale:

2000	(totale 30 ore)
2001 + 12 ore	(totale 42 ore)
2002 + 2 ore	(totale 44 ore)
2003 + 6 ore	(totale 50 ore)

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale, senza riduzione di salario, con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione d'orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

- a) 10 ore e mezza, da suddividersi nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).

Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non s'intendono i giorni lavorativi) sarà goduta in altre giornate, privilegiando la necessità di favorire programmi produttivi aziendali, concordando le modalità applicative a livello aziendale.

b) Parte delle restanti ore di riduzione di orario saranno retribuite nei mesi di novembre, dicembre e gennaio di ciascun anno, attraverso la retribuzione di mezz'ora per ogni giorno lavorativo, comprese le festività retribuite.

c) Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo fra le parti, per ponti ecc.

Resta inteso che l'eventuale ricorso alla C.I.G. nel periodo dal 27/12 al 30/12 è consentito solamente quando i dipendenti interessati hanno goduto di tutte le ferie dell'anno in corso.

L'orario di lavoro per i salariati sarà articolato secondo le seguenti modalità:

- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno 8 ore e mezzo giornaliera;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno 7 ore giornaliera (retribuite 7 ore e 30 min. attraverso la riduzione di orario di cui al punto b);
- dal 1 al 28/29 Febbraio 8 ore giornaliera.

Il presente articolo, a far data dal 01/01/2001, annulla e sostituisce integralmente quanto disposto dai precedenti accordi del 22 marzo 1996 e del 11 maggio 1998 relativamente all'orario di lavoro.

Per gli impiegati non sono applicabili le modalità sopra descritte, in quanto restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Industriale valevole per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2001.

#### Art. 4 - Retribuzione

Valgono le norme contemplate dall'art. 14 della Legge 17/02/1961 n° 7.

Si concorda quanto segue:

- per l'anno 2000 un aumento del 5,6%;
- per l'anno 2001 un aumento del 3,7%;
- per l'anno 2002 un aumento del 3%
- per l'anno 2003 un aumento del 3%;

come indicato nelle tabelle retributive allegate.

#### Art. 5 - Scatti di Anzianità

Per ogni scatto biennale di anzianità si concorda la stessa rivalutazione prevista alla voce retribuzione.

#### Art. 6 - Ferie

Per l'anno 2000 le ferie sono pari a 22 giornate lavorative. A far data dal 01/01/2001 le ferie annuali sono pari a 26 giornate lavorative, ovvero a 203 ore, conglobando in esse le ex festività.

#### Art. 7 - Permessi

In deroga a quanto disposto dal contratto del settore industria le parti stabiliscono che ai lavoratori dell'edilizia non spettano il permesso retribuito pari a 8 ore previsto per esigenze che coinvolgono il nucleo familiare e quello, sempre pari a 8 ore, previsto nel caso in cui il lavoratore effettui, nell'anno, un numero di ore pari rispettivamente a 1620 ore per l'anno 2000 e 1600 per gli anni successivi.

#### Art. 8 - Permessi di Lutto

Verranno concessi speciali permessi retribuiti di tre giorni in caso di lutto che coinvolge un familiare entro il primo grado di parentela o di affinità, e di due giorni per il lutto che coinvolge un parente entro il secondo grado.

I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti previa richiesta alla Direzione Aziendale.

#### Art. 9 - Durata del Contratto

Il presente Contratto decorre dal 01/01/2000 e scade al 31/12/2003.

#### Art. 10 - Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a due mesi dalla data di scadenza del contratto di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 50 % dell'aumento erogato nell'anno precedente.

#### Art. 11 - Normative derivate

Nell'intento di perseguire la formulazione di un contratto autonomo e specifico del settore dell'edilizia privata, si concorda quanto segue:

- il contratto edilizia, per quanto non direttamente previsto, farà riferimento al contratto generale della categoria di appartenenza (Artigianato o Industria), limitatamente a quanto regolamentato alla data della sottoscrizione.
- Sono in ogni esclusa le condizioni diverse (migliorative e/o peggiorative) che scaturiscono dalle evoluzioni dei contratti generali negli anni successivi al periodo di inizio validità del presente.

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE  
DEL LAVORO CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA DEI LAVORATORI SAMM.SI  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE  
Accordo aggiuntivo

#### LAVORATORI FRONTALIERI

Le parti firmatarie il presente accordo, consapevoli delle particolari caratteristiche proprie di un Paese di dimensioni contenute e della necessità di assicurare, nell'ambito dei limiti specificati di seguito, con riferimento all'accordo interconfederale dell'11/04/1995 sulle "POLITICHE ECONOMICHE", concordano sull'esigenza di istituire nuove norme a tutela dei lavoratori frontalieri.

Pertanto si conviene sulle seguenti disposizioni:

#### Articolo 1

Per lavoratori frontalieri si intendono i lavoratori non sammarinesi, domiciliati nella Repubblica Italiana in cui essi rientrano, dopo il lavoro prestato nella Repubblica di San Marino.

#### Articolo 2

a) La procedura relativa al rilascio, al rinnovo e/o al ritiro dei permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri compete alle autorità della Repubblica di San Marino.

b) Fermo restando la preliminare domanda, prevista dalle norme vigenti, di manodopera iscritta nelle liste di collocamento per le professionalità richieste, nel caso in cui non ve ne sia disponibilità e l'azienda debba quindi ricorrere a personale frontaliere, la procedura per il rilascio della autorizzazione dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi, con apposita deliberazione degli organismi competenti. Trascorso tale termine senza una pronuncia dell'organo preposto, la richiesta si deve intendere approvata.

#### Articolo 3

a) In caso di licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 4/5/77 n. 23 e dell'accordo interconfederale del 25/8/1980, il lavoratore frontaliere coinvolto in tale procedura, a seguito di specifico accordo sulla mobilità, dovrà iscriversi, entro 15 giorni dalla data di firma dell'accordo, in una speciale lista di "cambio lavoro A" e nel contempo potrà beneficiare, di mesi TRE di Cassa Integrazione Guadagni, di cui alla legge 28/10/75 n. 37, prorogabili, tramite accordo, di ulteriori DUE mesi.

Fermo restando la precedenza agli iscritti nelle liste del collocamento, a detti lavoratori viene inoltre riconosciuta la precedenza nell'assegnazione di nuovi posti di lavoro rispetto ad altri lavoratori frontalieri.

Al termine del periodo indicato il lavoratore cesserà ogni rapporto con l'azienda di provenienza. Parimenti, qualora durante tale periodo rifiuti una proposta di nuova collocazione, il rapporto di lavoro dovrà intendersi immediatamente risolto ad ogni effetto.

L'avvio al lavoro avverrà tenuto conto della data di iscrizione nella lista e della professionalità richiesta.

La gestione di tale graduatoria è demandata ad una speciale commissione paritetica composta da: due rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, due dell'Associazione Industriali, un rappresentante per la Segreteria di Stato al Lavoro ed uno per l'Ufficio del Lavoro.

b) Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliere potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio lavoro B)" al fine di ricercare soluzioni occupazionali alternative.

L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno DUE mesi, l'esigenza di non rinnovare del permesso di lavoro. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, l'azienda è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un ulteriore riodo pari al mancato preavviso previsto.

#### Articolo 4

In relazione al trattamento fiscale cui sono sottoposti i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri, le parti si impegnano a collaborare con ogni iniziativa utile, affinché si possa giungere alla definizione di un accordo bilaterale, tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, per evitare ogni forma di doppia tassazione prevedendo quindi l'imposizione fiscale unicamente nel paese ove viene prodotto il reddito.

Stante la rilevanza del problema trattato nel presente accordo, le parti sottoporranno il medesimo al Congresso di Stato ed alle altre associazioni di categoria per giungere ad una sua applicazione unitaria ed univoca. Resta inteso che per quanto di competenza delle parti firmatarie l'accordo sarà vigente dalla data di stipula dello stesso.

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE  
DEL LAVORO CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA DEI LAVORATORI SAMM.SI  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE

#### POLITICHE DI SVILUPPO

Impegno a trattare nell'ambito di incontri tripartiti Governo, Sindacati e Associazioni di categoria, le tematiche relative alle aziende non sammarinesi operanti sul territorio sammarinese.

#### POLITICHE DI SVILUPPO

Nell'ambito dell'accordo sulla politica dei redditi che le parti sociali e Congresso di Stato stanno definendo, si conviene di proporre congiuntamente le seguenti politiche:

#### SUB APPALTI NEL SETTORE DELLE COMMESSE DI LAVORO PUBBLICHE

Le parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa affinché nella disciplina degli appalti pubblici sia previsto tra i criteri preminenti nella scelta della ditta appaltatrice, quello relativo alla relazione tra il numero dei dipendenti e le attrezzature con il valore dei lavori, escludendo in via generale il ricorso, per i lavori pubblici, ai distacchi del personale da altre aziende non sammarinesi ed all'affitto di attrezzature e personale.

#### SUB APPALTI NEL SETTORE DELLE COMMESSE DI LAVORO PRIVATE

In attesa dell'emanazione di eventuali nuove disposizioni di legge, le aziende committenti sono impegnate, all'atto della stipula degli accordi per l'esecuzione di opere in subappalto, a consegnare all'azienda appaltante copia della documentazione relativa alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'eventuale piano di sicurezza elaborato con riferimento al cantiere nel quale viene eseguita la prestazione.

Al fine assicurare un coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà tenuto a disposizione degli organi di controllo pubblici l'elenco delle aziende che eseguono prestazioni su di uno specifico cantiere, nonché i nominativi dei relativi rappresentanti aziendali, con i numeri telefonici per la loro reperibilità.